

**REGOLAMENTO INTERNO PER L'EMISSIONE DEI PARERI DEL CONSIGLIO  
DELL'ORDINE SULLE PARCELLE PROFESSIONALI - Legge 24.06.1923 n. 1395**

(Approvato dal Consiglio dell'Ordine il 03.04.2001)

Capo I - Ambiti di competenza

Art. 1- Competenza generale.

Il rilascio dei pareri sulle controversie professionali e la liquidazione degli onorari e delle spese agli Architetti Iscritti all'Albo sono di esclusiva competenza del Consiglio dell'Ordine,(Punti n 3-4 dell'art 5 della legge 26.06.1923 n. 1395; nonché ultimo comma dell'art. 13 della Legge 02.03.1949 n. 143, e ultimo comma art.1 CM. 01.12.1969 n. 6679). Il Consiglio dell'Ordine si limita a dare il pareri sulla congruità, visti ed opinamenti delle parcelle in relazione alle tariffe ed alle eventuali deroghe alle tariffe per prestazioni speciali, ma non è tenuto, né può svolgere altre indagini sulla validità ed efficacia delle obbligazioni assunte dalle varie parti nei singoli casi e sull'esatto adempimento delle stesse ,sulle quali decide in caso di controversia, il Giudice.

Art. 2 - Periti nominati dell'autorità giudiziaria.

Gli Iscritti all'Albo degli Architetti, nominati dall'Autorità Giudiziaria per dare pareri formali sulla liquidazione delle parcelle professionali di ingegneri od architetti, non possono esprimere pareri formali nei casi di applicazione dell'art. 13 della Legge 02.03.1949 n.143,dell'art.1 C.M. 01.12.1969 ti. 6679. Ogni deroga al presente disposto costituisce violazione alle norme di deontologia professionale e verrà perseguita come tale a norma del punto 4 della Legge 24 Giugno 1923 n. 1395, in quanto competenza esclusiva del Consiglio dell'Ordine.

Art. 3 - Competenza territoriale.

La competenza della Commissione riguarda sempre e solo gli iscritti all'Albo della Provincia anche per prestazioni da questi svolte fuori della circoscrizione provinciale.

Se la parcella riguarda prestazioni di architetti riuniti in gruppo o appartenenti a Ordini diversi, il parere dovrà essere preferibilmente rilasciato dal Consiglio dell'Ordine presso cui è iscritto l'Architetto Capogruppo, e comunque previa segnalazione agli Ordini cui appartengono gli altri professionisti.

Se gli Architetti sono riuniti in collegio, ciascuno richiederà il parere al proprio Ordine di appartenenza. In tal caso i diversi Ordini dovranno preventivamente consultarsi prima di emettere il proprio parere con lo specifico scopo di conseguire unanimità di giudizio, lo stesso in caso di collaborazione con iscritti agli Ordini degli Ingegneri.

#### Art. 4 - Commissione consultiva.

Il Consiglio, anche ai sensi dell'art. 42 del R.D. 23.10.1925 n. 2537, può avvalersi del parere consultivo di una apposita commissione da esso stesso nominata. Il Consiglio delegherà un Consigliere a partecipare alle riunioni della Commissione con il compito di presidente.

#### Art. 5 - Nomina della Commissione.

I Commissari sono nominati dal Consiglio dell'Ordine fra gli iscritti all'Albo. Almeno tre di essi dovranno essere iscritti da almeno 5 anni.

Nella composizione della Commissione si avrà cura che sia rappresentata la più larga parte dei settori in cui si esplica l'attività professionale.

#### Art. 6 - Composizione della commissione Consultiva.

La Commissione è composta da un numero dispari di Commissari fissato dal Consiglio all'atto della nomina stessa in ragione del numero degli iscritti, con un minimo assoluto di cinque. Il Consigliere responsabile organizza e coordina il lavoro, provvedendo alla convocazione dei commissari ed a quella della parti, quando previsto dal presente regolamento. Il Segretario, che la commissione si darà, o comunque il commissario più giovane, redige i verbali della seduta.

#### Art. 7 - Decadenza della Commissione e dei componenti.

La Commissione resta in funzione per la durata in carica del relativo Consiglio dell'Ordine. I suoi componenti possono essere riconfermati.

La Commissione uscente, per rinnovo del Consiglio dell'Ordine, rimane in carica a tutti gli effetti sino all'insediamento della Commissione nominata dal nuovo Consiglio.

I componenti hanno l'obbligo di essere presenti a tutte le sedute della commissione. Il componente che si assenti senza giustificato motivo per tre sedute consecutive, viene

considerato dimissionario, e su segnalazione del Presidente della commissione, viene sostituito dal Consiglio dell'Ordine con altro Iscritto all'Albo.

Art. 8 - Segreto d'ufficio e professionale.

I Commissari sono tenuti al rispetto assoluto del segreto d'ufficio e di quello professionale: non attenersi al segreto d'ufficio costituirà violazione delle norme di deontologia professionale

Art. 9 - Incompatibilità.

Il commissario che richiede il parere. su una propria parcella si dovrà allontanare dalla seduta. Ciò dovrà risultare dai verbali.

Art. 10- Compiti della Commissione.

La Commissione svolge I seguenti compiti:

- a) Redige gli schemi dei pareri che Il Consiglio dell'Ordine rilascerà in merito alle competenze professionali;
- b) Può stabilire contatti con le parti dandone sempre comunicazione al professionista, allo scopo di meglio chiarire lo svolgimento dei rapporti;
- c) Assolve ad altri incarichi indicati dal Consiglio che abbiano attinenza ai compiti cui è preposta;
- d) Segnala al Consiglio le problematiche che richiedono la ricerca di una comune interpretazione in sede di organismo di livello superiore.

CAP II - Le richieste di parere

Art. 11- Ambiti di competenza.

Il Consiglio dall'Ordine esprime, se richiesto:

- a) Un parere preventivo sulla corretta applicazione della tariffa professionale: parere di congruità;
- b) Un parere sulla liquidazione ai sensi del punto 3 della Legge 24.06.1923 n. 1395: opinamento;
- c) Su richiesta delle parti, può procedere alla liquidazione arbitrale;

d) Rilascia visti, relativi a specifici provvedimenti di legge che lo richiedano, durante lo svolgimento della prestazione professionale con riferimento al compenso da liquidarsi ad un certo punto della prestazione. Il visto comporta l'obbligo a conclusione dell'incarico di presentare al Consiglio la parcella complessiva per l'opinamento finale.

Art. 12 - Documenti necessari per opinamento richiesto dal professionista.

a) Richieste di parere di Congruità:

- 1) Domanda in bollo d'uso vigente formulata secondo lo schema deciso dal Consiglio;
- 2) Parcella in triplice copia
- 3) Eventuali altri documenti che si riterranno necessari.

b) Richieste di opinamento:

- 1) Modulo contenitore, da richiedere alle Segreteria, opportunamente compilato;
- 2) Modulo di richiesta in bollo dell'uso vigente + n. 1 copia, da richiedere alla Segreteria, opportunamente compilato.
- 3) Parcella in triplice copia su carta intestata di cui una firmata che rimane agli atti;
- 4 Lettera o delibera (qualora si tratti di ente pubblico) di incarico .
- 5) Breve ma esauriente relazione in triplice copia in merito all'espletamento dell'incarico; dovrà essere precisato inoltre se la parcella è stata inviata alla Committenza,
- 6) Tutti gli elaborati di progetto in copia e la documentazione che si ritenga utile al chiarimento ed alla caratterizzazione della prestazioni effettuate, regolarmente firmati dal Professionista; detti elaborati, nel caso di incarichi conferiti da Enti Pubblici, dovranno essere esibiti ma verranno restituiti conclusa l'istruttoria.

Art. 13 - Documenti necessari per opinamento richiesto dal committente.

Il Committente che richiede il parere sulla liquidazione della parcella di un Professionista deve presentare alla Segreteria dell'Ordine competente per territorio, insieme alla domanda da redigere su modello della Segreteria stessa, i seguenti allegati in duplice copia:

- a) Lettera d'incarico, quando vi sia, o delibera in caso di Enti Pubblici o privati;
- b) Eventuale corrispondenza intercorsa tra Committente e Professionista;
- c) Relazione cronologica sul progetto e sullo svolgimento dell'incarico, con tutte le notizie atte a fare identificare e valutare le prestazioni svolte dal Professionista;
- d) Eventuale parcella- presentata dal Professionista al Committente;

e) Tutti gli elaborati grafici, contabili e scritti prodotti dal Professionista e quant'altro possa essere necessario a formulare il parere richiesto.

Quando il parere su una parcella è richiesto dalla Committenza Pubblica o privata, è obbligatorio da parte della Commissione sentire il Professionista interessato.

Art- 14 - Documenti per la liquidazione arbitrale.

Nel caso di una richiesta di liquidazione arbitrale, oltre ai documenti di cui al precedenti artt. 12 e 13, dovrà essere presentata una dichiarazione esplicita in carta legale dalle parti, che autorizzi il Consiglio dell'Ordine ad emettere un giudizio arbitrale inappellabile.

CAP III - Procedura

Art. 15 - Convocazione delle parti.

Il richiedente deve essere ascoltato quando ne faccia richiesta o la Commissione può convocare d'ufficio le parti ai sensi degli artt. 10 punto b) e 13 ultimo comma, del presente regolamento.

La convocazione delle parti è obbligatoria nel caso di una liquidazione arbitrale.

Art. 16 - Domanda di esame parcelle.

Le domande di esame delle parcelle, corredate da tutti gli allegati prescritti, dovranno essere presentate alla Segreteria dell'Ordine e indirizzate al Presidente dell'Ordine.

Art. 17 - Accettazione della domanda.

La Segreteria non accetterà:

- a) le domande prive degli allegati richiesti;
- b) la domande presentate da iscritti non in regola con i versamenti annuali dovuti all'Ordine.

La Segreteria dell'Ordine rubricherà la pratica protocollata dopo aver constatato la regolarità della domande e le presenza degli allegati prescritti che saranno regolarmente timbrati e firmati dal Presidente dei Consiglio all'atto della restituzione.

Il controllo della documentazione relativa alla parcella potrà essere eseguito da un addetto alla Segreteria, il quale potrà coadiuvare il Presidente della Commissione nel disbrigo della parte burocratica (stesura atti, convocazioni, ecc.).

#### Art. 18 - Istruzione della pratica.

La Commissione riceve rubricate le pratiche, ne inizia l'esame sollecitamente secondo l'ordine di presentazione delle domande. Il Presidente della Commissione può designare un relatore il quale istruirà la pratica, relazionando in una seduta successiva.

#### Art 19 - Validità delle sedute.

Le sedute della Commissione sono valide con la presenza della metà più uno dei Commissari. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di assenza del Presidente, le sue funzioni saranno assunte del Commissario più anziano come iscrizione all'Albo.

#### Art. 20 - Parere della Commissione.

La Commissione esprime il proprio parere consultivo in base alla documentazione acquisita, segnalando al Consiglio dell'Ordine gli onorari che risultino al di sotto dei minimi prescritti nonché qualsiasi mancanza di carattere deontologico emersa.

Il parere della Commissione dovrà risultare a verbale firmato da tutti i membri della Commissione.

#### Art. 21 - Dispositivo di parere.

Il Consiglio dell'Ordine, esaminato il parere della Commissione consultiva, delibera di norma entro 30 giorni della presentazione della domanda. Detto termine è valido solo nei casi in cui la documentazione allegata sia conforme ed esauriente e la formulazione della notula risulti corretta. In caso contrario si ha l'interruzione dei termini, che decorrono nuovamente da quando l'intera documentazione risulti completa e corretta, il dispositivo di parere del Consiglio dell'Ordine sarà sempre corredato da un verbale che dia esplicitamente atto dell'esistenza e della modalità dell'incarico, nonché della corrispondenza tra prestazioni svolte e l'emolumento liquidato.

Il dispositivo di parere sarà trascritto nei verbali del Consiglio dell'Ordine.

#### Art. 22 - Documentazione per l'archivio.

La parcella convalidata ed almeno una copia di essa saranno restituite all'interessato, unitamente alla documentazione presentata. L'Ordine Professionale tratterrà per l'archivio;

e) domanda di parere:

b) copia della parcella;

o) copia della relazione;

d) copia dell'elenco della documentazione presentata nel caso di incarico privato;

e) tutta la documentazione che riterrà opportuna (tutti gli elaborati in corso di contenzioso con privato);

i) verbale di liquidazione.

#### Art. 23 - Diritti per Il rilascio dei pareri.

I diritti di opinamento e di parere di congruità sono stabiliti periodicamente con delibere di Consiglio che vengono pubblicate sul notiziario dell'Ordine e fanno parte integrante del presente regolamento.

E' facoltà dei singoli Ordini provinciali applicare una riduzione degli stessi fino all'1% nei casi particolari in cui la stessa risulti e carico del professionista.

I dispositivi di verifica devono essere ritirati e concordati non oltre il 15° giorno della comunicazione formale.

#### Art. 24 - Servizio di consulenza

La commissione può fornire un servizio di consulenza sulle redazioni delle parcelle.

I diritti relativi a tale servizio sono stabiliti dal Consiglio e notificati agli iscritti con le modalità di cui al primo comma dell'art.23. Tale servizio sarà gratuito per gli iscritti con una anzianità professionale inferiore ai due anni.

Le richieste di consulenza dovranno essere formulate in carta semplice con allegati i documenti necessari alla definizione della problematica, in analogia a quanto stabilito dall'art. 12 del presente regolamento.

I pareri di consulenza verranno formulati per iscritto entro il 15° giorno dalla data di presentazione.